



Al Presidente
dell'Autorità di sistema Portuale OMISSIS

Fasc. n. 1128/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del Presidente dell'Autorità di sistema Portuale OMISSIS in merito alla sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità nel caso di nomina a componente del Comitato di Gestione dell'Autorità di sistema Portuale OMISSIS dell'OMISSIS che, dal 16 al 25 dicembre 2019, ha ricoperto l'incarico di Segretario Generale presso la medesima OMISSIS (prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità di sistema Portuale OMISSIS in merito alla sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità nel caso di nomina a componente del Comitato di Gestione dell'Autorità di sistema Portuale OMISSIS dell'OMISSIS che, dal 16 al 25 dicembre 2019, ha ricoperto l'incarico di Segretario Generale presso la medesima OMISSIS, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova ricordare che l'esigenza di tutelare l'esercizio imparziale della pubblica funzione è stata avvertita dal legislatore in modo particolarmente cogente con riferimento alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione delle Autorità di sistema Portuale. Infatti, con il d.lgs. n. 232/2017 (recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015"), il legislatore ha:

- da un lato, esteso l'applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 39/2013 anche ai componenti del Consiglio di Gestione del predetto ente pubblico;
- dall'altro, ha introdotto delle ipotesi di decadenza di diritto nei casi in cui coloro che ricoprono incarichi di componente di organi di indirizzo politico o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratori di enti pubblici o enti privati in controllo pubblico vengono nominati o designati componenti del Comitato di Gestione di un'Autorità di Sistema Portuale (art. 9 co. 2 L. n. 84/1994).

In merito alla prima modifica, si rammenta che, normalmente, sono sottoposti ai limiti in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 solamente coloro che debbano assumere un incarico di tipo dirigenziale, amministrativo di vertice o di amministratore di ente pubblico/società di diritto privato in controllo pubblico. In particolare, l'art. 1 co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013 ricomprende tra le cariche di "amministratore" esclusivamente quella di Presidente con deleghe gestionali dirette e quella di amministratore delegato e non anche quella di membro semplice del C.d.A. a cui non siano attribuite deleghe gestionali dirette. Al contrario, nell'ambito delle AdSP, l'art. 9 comma 2, della L. n. 84/94 prevede che anche ai semplici componenti del Comitato di Gestione "si applicano i requisiti di cui all'articolo 8,

comma 1, previsti per il presidente dell'Autorità di sistema portuale e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39'.

Peraltro, come chiarito nella Delibera ANAC n. 846/2018, vista la stretta correlazione tra il corpus normativo di cui al d.lgs. 39/2013 e la disposizione rafforzativa introdotta dall'art. 9, comma 2 della legge n. 84/1994, per la cui corretta interpretazione occorre rinviare alle definizioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.39/2013, appare evidente che la vigilanza dell'ANAC vada estesa - per identità di materia - anche alle nuove disposizioni in tema di inconferibilità di incarichi dei componenti del comitato di gestione. In altre parole, la vigilanza dell'ANAC appare estesa anche al rispetto del divieto per regioni ed enti locali di designare "coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" e, quindi, anche sulla decadenza di diritto dei componenti nominati in violazione di detta disposizione.

Inoltre, ai fini dell'applicazione delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, occorre ricordare quale sia la natura giuridica delle AdSP, definite espressamente dall'art. 6 della L. n. 84/1994 (recante "Riordino della legislazione in materia portuale") come modificato dal D.L. n. 169/2016 (norme su "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124") ai sensi del quale "l'Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria".

Dunque, l'AdSP rientra - come già chiarito dal Consiglio di quest'Autorità nelle delibere nn. 179 e 180 del 1 marzo 2017 - nella definizione di "enti pubblici" cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del d.lgs. 39/2013, che li definisce come "gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".

Con specifico riguardo al meccanismo di vigilanza sul rispetto della richiamata normativa, si rammenta, infine, che "in merito alle disposizioni in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013 richiamate dal correttivo sopra citato ed estese anche ai componenti del comitato di gestione, va confermata la vigilanza di questa Autorità. Peraltro, vista la stretta correlazione tra il corpus normativo di cui al d.lgs. 39/2013 e la disposizione rafforzativa introdotta dall'art. 9, comma 2 della legge n.84/1994, per la cui corretta interpretazione occorre rinviare alle definizioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.39/2013, appare evidente che la vigilanza dell'ANAC vada estesa - per identità di materia - anche alle nuove disposizioni in tema di inconferibilità di incarichi dei componenti del comitato di gestione" (delibera ANAC n. 846/2018).

Quanto specificamente alla questione prospettata, trattasi dell'eventuale inconferibilità dell'incarico di componente del Comitato di Gestione dell'AdSP OMISSIS all'OMISSIS che, dal 16 al 25 dicembre 2019 (per un periodo limitato di 10 giorni), ha ricoperto l'incarico di Segretario Generale presso la medesima Autorità.

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, occorre, in primo luogo, precisare che l'incarico di Segretario Generale si riferisce in ogni caso ad un periodo temporale (dicembre 2019) risalente a poco più di 3 anni prima rispetto all'attuale richiesta di parere in cui viene manifestata la volontà di nominare l'OMISSIS quale componente del Comitato di Gestione. Risulta così, in ogni caso, spirato il periodo di raffreddamento previsto dalle disposizioni di cui al citato decreto.

Peraltro, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 84/1994, "Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della

presente disposizione. Il regime di inconfiribilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico". È prevista, quindi, una decadenza di diritto dei componenti nominati in violazione di detta disposizione.

Ai fini dell'applicazione della citata disposizione al caso in esame, dirimente appare la circostanza che l'incarico in provenienza (Segretario Generale) e quello in destinazione (componente del Comitato di Gestione) si riferiscano al medesimo ente, ossia all'Autorità di Sistema Portuale OMISSIS.

Il legislatore, infatti, introducendo una serie di norme che regolano l'accesso alla funzione, ha inteso disciplinare il conferimento degli incarichi in modo da assicurare il rispetto del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, evitando, quindi, che essi siano attribuiti secondo logiche estranee a quella meritocratica e codificando, perciò, delle presunzioni assolute di conflitto di interessi atte a pregiudicare l'imparzialità dell'azione.

Dunque, le disposizioni che governano il conferimento degli incarichi tendono a preservare, precludendo il passaggio senza soluzione di continuità da un incarico all'altro, l'interesse pubblico dominante dalle indebite pressioni politiche nonché dai rischi derivanti dalla "cattura dell'interesse pubblico" da parte di soggetti provenienti dal mondo delle imprese private in un rapporto qualificato con la pubblica amministrazione.

Pertanto, coerentemente con la *ratio* suesposta, non può ritenersi ricompreso tra gli obiettivi della normativa in esame quello di escludere, come avverrebbe nel caso di specie, che un soggetto meritevole sia confermato nella carica. Come precisato già da questa Autorità (cfr. del. n. 48/2013- avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, nella parte in cui vieterebbe non soltanto il conferimento degli incarichi di amministratore di ente pubblico, o di ente di diritto privato in controllo pubblico, presso un ente diverso, ma anche la conferma nella carica presso il medesimo ente) se il legislatore avesse voluto escludere un secondo mandato, lo avrebbe detto espressamente; infatti *"che la volontà del legislatore sia quella di non impedire una conferma si può desumere anche dalla previsione del comma 3 dell'art. 7 nella parte in cui precisa che "le inconfiribilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico" che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. Anche se riferita solo alle cariche politiche, questa previsione mostra che il legislatore non ha voluto escludere la possibilità di conferma in incarichi precedenti"*.

Pur riferendosi espressamente all'art. 7 d.lgs. n. 39/2013, si ritiene che tale principio possa ragionevolmente valere anche con riferimento al citato art. 9.

Anche il ridotto periodo di svolgimento dell'incarico di SG, peraltro in circostanze particolari, fa deporre nel senso della possibile nomina del soggetto a componente del Comitato di Gestione nella medesima AdSP in cui aveva svolto temporaneamente l'incarico di SG.

L'OMISSIS, soggetto che la Regione OMISSIS intenderebbe nominare quale proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione, ha ricoperto l'incarico di Segretario Generale della medesima Autorità di Sistema Portuale per il periodo 16 – 25 ottobre 2019, ovvero soltanto per 10 giorni. Tale breve periodo è coinciso con l'avvenuta applicazione nei confronti dell'allora Segretario Generale – OMISSIS – di una misura cautelare interdittiva emessa nell'ambito di un procedimento penale.

Diversamente si giungerebbe a una interpretazione irragionevole delle disposizioni in tema di inconfiribilità di incarichi che non permetterebbe ad un soggetto meritevole di essere confermato presso lo stesso ente anche se con una carica differente e che sarebbe, peraltro, in contrasto con la *ratio* suesposta

Ciò è confermato, come sopra precisato, anche dalla previsione di cui all'art. 7, comma 3, cit. che mostra che il legislatore non intende escludere in via generale la possibilità di conferma in incarichi precedenti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso esaminato, non sembra trovare applicazione l'ipotesi di inconfiribilità citata.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 aprile 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente